

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.194 del 05.03.2019

SOMMARIO

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto
ART. 2 – Principi e riferimenti normativi
ART. 3 – Soglie comunitarie, limiti di importo e divieto di frazionamento
ART. 4 – Responsabile del procedimento, Direttore dell’esecuzione del contratto
e Direttore dei lavori

PARTE II
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

ART. 5 – Attivazione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori
ART. 6 – Procedure per l’acquisizione di forniture e servizi
ART. 6.1 – Procedure per l’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore ad Euro 1.000,00 e spese economali
ART. 6.2 – Procedure per l’acquisizione di forniture e servizi
di importo pari o superiore ad Euro 1.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00
ART. 6.3 – Procedure per l’acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore
ad Euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (Euro 221.000,00)
ART. 7 – Procedure per l’acquisizione di lavori
ART. 7.1 – Procedure per l’acquisizione di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00
ART. 7.2 – Procedure per l’acquisizione di lavori di importo pari o superiore
ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 150.000,00
ART. 7.3 – Procedure per l’acquisizione di lavori di importo pari o superiore
ad Euro 150.000,00 e inferiore ad Euro 1.000.000,00
ART. 7.4 – Procedure per l’acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00
ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (Euro 5.548.000,00)
ART. 7.5 – Lavori di somma urgenza
ART. 8 – Commissione giudicatrice e Seggio di gara
ART. 9 – Requisiti generali di partecipazione
ART. 10 – Attestazione dei requisiti e verifiche
ART. 10.1 – Affidamento diretto di forniture, servizi e lavori di importo fino ad Euro 5.000,00
ART. 10.2 – Affidamento diretto di forniture, servizi e lavori di importo superiore
ad Euro 5.000,00 e non superiore ad Euro 20.000,00
ART. 10.3 – Affidamento diretto di forniture, servizi e lavori di importo superiore ad Euro 20.000,00
ART. 10.4 – Procedure negoziate per l’affidamento di forniture, servizi e lavori di qualsiasi importo
ART. 11 – Forma del contratto
ART. 12 – Obblighi di pubblicità e trasparenza

PARTE III
NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 13 – Esecuzione del contratto
ART. 14 – Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
ART. 15 – Norma di rinvio
ART. 16 – Entrata in vigore

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto

Urbino Servizi S.p.A. (di seguito anche solo “Società”) è una Società interamente partecipata dal Comune di Urbino, costituita per l’esercizio di servizi di interesse generale conferiti dal Socio unico, per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi di programma tra amministrazioni pubbliche, per l’autoproduzione di beni o servizi strumentali al Socio unico e per la prestazione di servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, in quanto tale applica, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica), il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche solo “Codice”) e comunque le ulteriori e diverse normative vigenti.

3

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, a cui la Società intende conformarsi nella propria qualità di stazione appaltante, in riferimento ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria come definite dalla normativa europea e nazionale. Nell’ambito di tali procedure, le funzioni e competenze attribuite al Presidente dell’organo amministrativo o Amministratore unico possono essere da questi delegate nel rispetto delle vigenti norme statutarie.

Il presente Regolamento non si applica all’affidamento dei servizi legali, per cui si fa riferimento alle linee guida n. 12 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche solo “ANAC”), recanti “*Affidamento dei servizi legali*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018 e successivi aggiornamenti.

Ai contratti aventi per oggetto forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le relative disposizioni del Codice.

ART. 2

Principi e riferimenti normativi

Nell’affidamento dei contratti aventi ad oggetto l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, la Società rispetta i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, nonché criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, 34 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

La Società applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nel caso in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante

nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione può essere derogato nelle seguenti ipotesi:

- a) se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarie (procedure previste dal Codice per i contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria) o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- b) nel caso di particolari caratteristiche del mercato di riferimento e di assenza di alternative, o comunque di mercato con ridotto numero di concorrenti, tenuto conto altresì del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; in tale ipotesi, la deroga alla rotazione deve essere debitamente motivata in ordine ai predetti profili;
- c) quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016;
- d) affidamenti di importo inferiore ad Euro 1.000,00; in tale ipotesi, la deroga alla rotazione deve essere sinteticamente motivata;
- e) per quanto riguarda i lavori, nel caso di lavori di somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. n. 50/2016.

Nelle procedure di affidamento, la Società fissa requisiti di partecipazione e criteri di valutazione tali da non escludere ed assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni.

Il presente Regolamento ha altresì la finalità di assicurare, nel rispetto dei principi di cui sopra, la tempestività e semplificazione dei processi di acquisto.

Le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, alle ulteriori norme del Codice di volta in volta applicabili e, comunque, alla normativa vigente in materia, nonché in conformità alle deliberazioni, agli atti regolamentari ed alle linee guida dell'ANAC, ivi incluse le linee guida n. 4 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, nella versione aggiornata con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 dell'01.03.2018.

ART. 3

Soglie comunitarie, limiti di importo e divieto di frazionamento

Le procedure di affidamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori disciplinate dal presente Regolamento sono consentite per singoli importi inferiori alle seguenti soglie di rilevanza comunitaria:

- a) Euro 5.548.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) Euro 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di

- progettazione;
- c) Euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’Allegato IX del Codice.

I limiti di importo previsti dall’art. 36 del Codice per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie sono i seguenti:

- a) in riferimento alle forniture ed ai servizi:
- importo inferiore ad Euro 40.000,00, per l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 221.000,00, per le procedure negoziate previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- b) in riferimento ai lavori:
- importo inferiore ad Euro 40.000,00, per l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 150.000,00, per le procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, fatto salvo l’introduzione di modifiche normative;
 - importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 e inferiore ad Euro 1.000.000,00, per le procedure negoziate con consultazione di almeno quindici operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 ed inferiore ad Euro 5.548.000,00, per le procedure ordinarie;
- c) i lavori di somma urgenza sono affidati entro il limite di Euro 200.000,00 (art. 163 del Codice).

Ai suddetti limiti di importo si conformano le procedure di cui alla Parte II del presente Regolamento, fatte salve le differenziazioni corrispondenti agli ulteriori scaglioni di valore ivi individuati.

Le suddette soglie e limiti di importo si intendono automaticamente adeguati secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 3 del Codice e dunque sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Il valore stimato del contratto oggetto di affidamento è calcolato, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, sulla base dell’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalla stazione appaltante. Tale calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto.

Il valore stimato del contratto oggetto di affidamento non può essere artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l’applicazione della disciplina del Codice e/o del presente Regolamento. Non sono considerati frazionamenti artificiali quelli che derivano da oggettivi ed evidenti motivi tecnici, specificamente documentati.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, la Società, dove possibile ed economicamente conveniente, può suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, fermo restando il divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione della disciplina del Codice e/o del presente Regolamento.

ART. 4
Responsabile del procedimento,
Direttore dell'esecuzione del contratto e Direttore dei lavori

6

Per ciascuna procedura di affidamento la Società individua un Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento viene nominato dal Presidente dell'organo amministrativo o dall'Amministratore unico se presente tra i dipendenti di Urbino Servizi S.p.A., in considerazione delle competenze professionali e di carattere tecnico, economico-finanziario, organizzativo richieste in relazione all'oggetto del contratto, nonché in considerazione del livello di inquadramento e dell'esperienza maturata.

Nell'individuazione del Responsabile del procedimento si terrà conto altresì del valore e della complessità della procedura, oltre che delle esigenze organizzative contingenti.

Fermi restando i criteri di cui sopra, il Responsabile del procedimento è individuato, se possibile, nelle figure del:

- Responsabile Organizzativo Apicale;
- Responsabile delle unità organizzative.

Il Responsabile del procedimento vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo contratto e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, in conformità altresì ad ogni normativa applicabile alla materia oggetto del contratto.

Pertanto, di norma, il medesimo soggetto Responsabile del procedimento assolve i compiti inerenti le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto, purché l'oggetto e la natura del medesimo lo consentano. In caso contrario, dovranno essere nominati diversi Responsabili del procedimento per ciascuna fase relativa alla progettazione, all'affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero un soggetto per due delle tre fasi ed altro soggetto per la fase rimanente.

Per quanto riguarda l'affidamento di forniture e di servizi, il Responsabile del procedimento deve essere soggetto diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) prestazioni di importo superiore ad Euro 500.000,00;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (ad es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, supporto informatico);
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Per quanto riguarda l'affidamento di lavori, il Responsabile del procedimento deve essere soggetto diverso dal Direttore dei lavori nelle seguenti ipotesi:

- a) lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
- b) progetti integrali;
- c) interventi di importo superiore ad Euro 1.500.000,00.

7

Il Direttore dell'esecuzione del contratto e il Direttore dei lavori, ove soggetti diversi dal Responsabile del procedimento, sono nominati dal Presidente dell'organo amministrativo o dall'Amministratore unico se presente tra i dipendenti di Urbino Servizi S.p.A., in considerazione delle competenze professionali, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, delle particolari specializzazioni tecniche acquisite e della complessità della procedura. Ove non vi sia disponibilità nell'organico della Società di soggetti provvisti dei requisiti necessari, il Direttore dell'esecuzione del contratto e il Direttore dei lavori potranno essere individuati in soggetti esterni dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, nel rispetto delle procedure previste dal Codice e dal presente Regolamento.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto e il Direttore dei lavori sono preposti al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto. In particolare, verificano il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori e sono obbligati ad adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, tra cui, a titolo esemplificativo, gli atti di sollecito e di diffida, l'applicazione delle penali, lo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

I nominativi del Responsabile del procedimento e, ove soggetti differenti, del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Direttore dei lavori sono indicati negli atti della procedura di affidamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla disciplina del Codice (in specie art. 31) ed alle linee guida n. 3 recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, adottate dall'ANAC con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11.10.2017 e successivi aggiornamenti.

PARTE II **PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI**

ART. 5 **Attivazione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori**

Il Responsabile organizzativo apicale o il responsabile delle unità organizzative interne ove previste, che rilevino l'esigenza di procedere all'acquisizione di forniture, servizi o lavori,

formulano una apposita proposta di acquisto in forma scritta e la trasmettono al Presidente dell'organo amministrativo o Amministratore unico. La proposta di acquisto può essere formulata direttamente dal Presidente dell'organo amministrativo o Amministratore unico se presente.

La **proposta di acquisto** deve avere il seguente contenuto minimo:

- tipologia di contratto (fornitura, servizio, lavoro) e descrizione sommaria dell'oggetto del medesimo;
- importo massimo stimato per l'acquisto;
- eventuali specifiche tecniche;
- eventuali requisiti specifici di ammissione;
- durata e tempo della prestazione;
- proposta di indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento;
- proposta di indicazione del nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Direttore dei lavori, se soggetti differenti dal Responsabile del procedimento e interni all'organico della Società, oppure proposta di affidare l'incarico a soggetti esterni.

Il Presidente dell'organo amministrativo o Amministratore unico provvede ad autorizzare l'affidamento, in base alla proposta di acquisto. Se la proposta di acquisto è formulata direttamente dal Presidente dell'organo amministrativo o Amministratore unico, essa è contenuta nella stessa autorizzazione all'affidamento.

L'**autorizzazione all'affidamento** deve avere il seguente contenuto minimo:

- la procedura prescelta in base al presente Regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- eventuali requisiti specifici di ammissione ulteriori o diversi rispetto a quelli contenuti nella proposta di acquisto;
- il nominativo del Responsabile del procedimento;
- il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Direttore dei lavori, se soggetti differenti dal Responsabile del procedimento e interni all'organico della Società, oppure la procedura prescelta per affidare l'incarico a soggetti esterni.

ART. 6

Procedure per l'acquisizione di forniture e servizi

6.1 - Procedure per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 1.000,00 e spese economali.

Per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 1.000,00, la Società procede mediante **affidamento diretto** ex art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, senza previa consultazione di due o più operatori economici.

L'affidamento avviene con determina a contrarre o con atto ad essa equivalente (ad es. ordine di pagamento) del Responsabile del procedimento, motivati in forma sintetica con il richiamo al presente art. 6.1 del Regolamento, fermo restando il rispetto dei principi di cui al precedente art. 2.

A tal fine, è fatta salva la facoltà del Responsabile del procedimento di svolgere preventivamente le indagini informali o meramente esplorative di cui al successivo art. 6.2, nonché di formulare una più ampia motivazione nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente.

Ai sensi della Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 (par. 2.4), è prevista la richiesta dello Smart CIG (Codice Identificativo di Gara) a prescindere dall’importo del contratto e dalle modalità dell’affidamento, dunque anche nei casi di cui al presente art. 6.1.

Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate in riferimento alle spese economali, intese come l’acquisto di forniture e servizi effettuato per sopperire a necessità di ordine pratico e operativo, che richiedano immediata soluzione, entro il limite massimo di Euro 250,00 per ciascun acquisto. Rientrano in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, le spese postali, i valori bollati, le spese di cancelleria, le spese minute per materiali di pulizia, le spese per piccole riparazioni e manutenzioni e acquisto di strumenti impiegati nell’attività lavorativa.

Per le spese economali non sono previste la proposta di acquisto e l’autorizzazione all’affidamento di cui all’art. 5 del presente Regolamento.

Il pagamento delle spese economali può essere disposto in contanti o mediante carta di credito dai dipendenti di Urbino Servizi S.p.A. e deve essere documentato con fattura o ricevuta fiscale o altro documento valido a fini fiscali, da trasmettersi al responsabile contratti ed acquisti e/o al responsabile dell’Ufficio Contabilità, previa autorizzazione Responsabile APICALE.

6.2 - Procedure per l’acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore ad Euro 1.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00.

Per l’acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore ad Euro 1.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00, la Società procede mediante **affidamento diretto** ex art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di due o più operatori economici mediante indagine informale o meramente esplorativa.

L’indagine informale o meramente esplorativa consiste nell’acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, con modalità libere e deformalizzate rimesse alla discrezione del Responsabile del procedimento (ad es. ricerche *on-line*, consultazioni telefoniche, richiesta di preventivi).

L’affidamento avviene con determina a contrarre del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 2.

La determina a contrarre contiene l’indicazione dell’interesse che si intende soddisfare, le caratteristiche delle forniture e servizi che si intendono acquisire, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali.

Trattandosi di affidamento diretto, la determina a contrarre contiene altresì le motivazioni della scelta dell'operatore economico affidatario, dando conto del possesso dei requisiti richiesti da parte del medesimo, della rispondenza di quanto offerto all'interesse che la Società deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, del rispetto del principio di rotazione, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. Sotto quest'ultimo profilo, la Società può altresì ricorrere alla comparazione di listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre stazioni appaltanti, secondo le risultanze della suddetta indagine informale o meramente esplorativa.

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta, secondo le più recenti linee guida ANAC, una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza.

Per importi inferiori ad Euro 10.000,00, la determina a contrarre può essere redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, indicando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso degli eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti, sempre previo esperimento dell'indagine informale o meramente esplorativa.

È fatta salva la facoltà di ricorrere, in luogo dell'affidamento diretto, alle procedure negoziate di cui al successivo art. 6.3.

Ai sensi della Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 (par. 2.4), è prevista la richiesta dello Smart CIG (Codice Identificativo di Gara) a prescindere dall'importo del contratto e dalle modalità dell'affidamento, dunque anche nei casi di cui al presente art. 6.2.

La Società ha la facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice, nonché di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 dello stesso Codice, nei casi e alle condizioni di cui al comma 11 di quest'ultima norma.

6.3 - Procedure per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (Euro 221.000,00).

Per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (attualmente fissata in Euro 221.000,00 ma soggetta ad adeguamento automatico in base alla normativa europea: v. art. 3 del presente Regolamento), la Società procede mediante **procedura negoziata** ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato oppure attingendo dagli elenchi di operatori economici del Socio unico Comune di Urbino o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito anche solo "MEPA"), nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

Fermo restando quanto previsto all'art. 5 in ordine alla proposta di acquisto ed all'autorizzazione all'affidamento, la procedura prende avvio con la determina a contrarre, che deve contenere l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare, le caratteristiche delle forniture e servizi che

si intendono acquisire, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali.

La determina a contrarre e tutti i successivi atti della procedura, di seguito indicati, sono adottati dal Responsabile del procedimento. I medesimi possono essere predisposti con l'ausilio del Responsabile Ufficio Contratti e Acquisti e/o del Responsabile della Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza e/o del Responsabile Ufficio Contabilità, se la complessità e rilevanza della procedura lo richiedono.

Successivamente alla determina a contrarre, la procedura si articola in:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione degli elenchi di operatori economici del Socio unico o del MEPA, per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati dall'indagine e/o invitati;
- c) scelta dell'affidatario con determina di aggiudicazione.

L'indagine di mercato si svolge mediante pubblicazione, sul sito internet istituzionale della Società nella sezione "Società trasparente" di un avviso pubblico di manifestazione di interesse.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione di tale periodo in caso di motivate ragioni di urgenza, per un numero di giorni comunque non inferiore a cinque. Nei casi di maggiore rilevanza dell'affidamento, possono essere previste anche modalità di pubblicazione ulteriori rispetto a quelle sopra indicate.

L'avviso pubblico di manifestazione di interesse indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori da invitare, i criteri di aggiudicazione, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, essi devono essere scelti tra i seguenti:

- a) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo vita (artt. 95 e 96 D. Lgs. n. 50/2016).

Tale criterio è utilizzato in via prioritaria. Nel caso di utilizzo di tale criterio, l'avviso pubblico di manifestazione di interesse deve specificare gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione, con l'indicazione di un punteggio in relazione a ciascun elemento di valutazione;

- b) criterio del minor prezzo/costo (art. 95 D. Lgs. n. 50/2016).

Tale criterio è utilizzato in via residuale. Nel caso di utilizzo di tale criterio, la determina a contrarre e l'avviso pubblico di manifestazione di interesse devono essere motivati circa le ragioni della scelta del criterio del minor prezzo.

L’indagine di mercato è preordinata esclusivamente a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione. Essa non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

In caso di consultazione degli elenchi di operatori economici del Socio unico o del MEPA, la motivazione dell’atto conclusivo della procedura (determina di aggiudicazione) dà atto di tale consultazione, con specificazione delle ragioni che hanno portato la stazione appaltante a selezionare gli operatori economici invitati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato e le informazioni protette da segreti tecnici o commerciali.

Una volta conclusa l’indagine di mercato o la consultazione degli elenchi di operatori economici, ha inizio la fase del confronto competitivo, che consiste nella selezione degli operatori economici da invitare e nella formulazione degli inviti.

La selezione degli operatori economici da invitare avviene in base ai requisiti indicati nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse ed a criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, conformi ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il numero degli operatori economici invitati non può essere inferiore a cinque (art. 36, comma 2, lett. b), del Codice) e deve essere proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto.

All’esito della selezione, la Società invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare un’offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera raccomandata.

L’invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un’offerta informata e seria, conformemente all’avviso pubblico di manifestazione di interesse, tra cui almeno:

- l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l’importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
- il termine di presentazione dell’offerta non inferiore a quindici giorni ed il periodo di validità della stessa;
- il termine per l’esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e con gli specifici oneri di motivazione prescritti da tale norma in relazione al criterio prescelto;
- la misura delle penali;
- i termini e le modalità di pagamento;
- l’eventuale richiesta di garanzie;

- il nominativo del Responsabile del procedimento;
- nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, nonché le ulteriori precisazioni di cui al par. 5.2.6, lett. k), delle linee guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 dell'01.03.2018;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti l'offerta.

Fermo restando quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento in ordine alle modalità di stipula del contratto, la scelta dell'affidatario avviene con determina di aggiudicazione.

La determina di aggiudicazione contiene le motivazioni della scelta dell'operatore economico affidatario, dando conto delle risultanze dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi di operatori, dell'applicazione dei criteri di selezione degli operatori economici invitati, dell'applicazione dei criteri di aggiudicazione, del possesso dei requisiti richiesti da parte dell'affidatario, della rispondenza di quanto offerto all'interesse che la Società deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, del rispetto del principio di rotazione, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

Per ulteriori precisazioni circa le modalità di scelta dell'affidatario, si rinvia all'art. 8 del presente Regolamento in ordine alla Commissione giudicatrice ed al Seggio di gara.

Nelle procedure di cui al presente articolo è sempre prevista la richiesta dello Smart CIG (Codice Identificativo di Gara).

In ordine alle garanzie provvisorie e definitive, si applicano gli artt. 93 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ove lo richiedano motivate esigenze, la Società potrà sospendere la procedura, annullarla e/o avviare una nuova procedura, senza che i soggetti partecipanti possano vantare pretesa alcuna.

Ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, è fatta salva la facoltà di ricorrere, in luogo delle procedure negoziate, alle procedure ordinarie previste dallo stesso Codice per affidamenti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, con riduzione fino alla metà dei termini minimi di legge.

ART. 7

Procedure per l'acquisizione di lavori

7.1 - Procedure per l'acquisizione di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00.

Per l'acquisizione di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00, la Società procede mediante **affidamento diretto** con le modalità di cui all'art. 6.2 del presente Regolamento oppure in **amministrazione diretta** (art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016).

Nel caso di amministrazione diretta, i lavori sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento individua i lavori da realizzare in amministrazione diretta, in base ai seguenti criteri di massima:

- a) sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico o la stessa non garantirebbe alcuna utilità in termini di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, sostenibilità energetica e ambientale;
- b) sono affidati mediante affidamento diretto i lavori per i quali si rende necessaria, o quanto meno opportuna, l’individuazione di un operatore economico previa indagine informale o meramente esplorativa, in quanto garantirebbe una utilità in termini di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, sostenibilità energetica e ambientale, o nel caso in cui tale scelta sia imposta da esigenze di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, rotazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.

7.2 - Procedure per l’acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 150.000,00.

Per l’acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00, la Società procede mediante **procedura negoziata** con le modalità di cui all’art. 6.3 del presente Regolamento oppure in **amministrazione diretta**, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016) salvo l’introduzione di modifiche normative.

Nel caso di procedura negoziata, gli operatori economici invitati non possono essere in numero inferiore a dieci. Pertanto, la procedura è conforme a quella disciplinata nell’art. 6.3 del presente Regolamento, con l’estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo.

Nel caso di amministrazione diretta, i lavori sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati secondo le modalità di cui sopra e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento individua i lavori da realizzare in amministrazione diretta, in base ai seguenti criteri di massima:

- a) sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico o la stessa non garantirebbe alcuna utilità in termini di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, sostenibilità energetica e ambientale;
- b) sono affidati mediante procedura negoziata i lavori per i quali si rende necessaria, o quanto meno opportuna, l’individuazione, previa indagine di mercato o consultazione degli elenchi di operatori economici del Socio unico o del MEPA, dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici.

7.3 - Procedure per l’acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 e

inferiore ad Euro 1.000.000,00.

Per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00, la Società procede mediante **procedura negoziata** con le modalità di cui all'art. 6.3 del presente Regolamento, ma con la consultazione di almeno quindici operatori economici (art. 36, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016).

Pertanto, la procedura è conforme a quella disciplinata nell'art. 6.3 del presente Regolamento, con l'estensione a quindici del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo.

I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

Considerata l'ampiezza del limite di soglia, si rimarca l'importanza del rispetto di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici, anche in riferimento all'assolvimento degli oneri motivazionali da parte della stazione appaltante. Per affidamenti di importo elevato, superiori ad Euro 500.000,00, dovrà essere fornita una motivazione specifica in ordine al mancato ricorso alle procedure ordinarie (procedure previste dal Codice per i contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria).

7.4 - Procedure per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (Euro 5.548.000,00).

Per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (attualmente fissata in Euro 5.548.000,00 ma soggetta ad adeguamento automatico in base alla normativa europea: v. art. 3 del presente Regolamento), la Società procede mediante ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice per i contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, comma 2, lett. d) D. Lgs. n. 50/2016).

7.5 - Lavori di somma urgenza.

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Organizzativo Apicale ove previsto o il Responsabile del procedimento possono disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Si applica la disciplina dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 8

Commissione giudicatrice e Sedgio di gara

Nel caso di procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, costituita da tre commissari nominati dal Responsabile del procedimento.

In caso di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e di lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 o che non presentano particolare complessità, i commissari sono nominati, in base a criteri di rotazione, tra i dipendenti di Urbino Servizi S.p.A. in possesso di adeguate competenze tecniche e professionali. Nel caso di mancanza, all'interno dell'organico della Società, di soggetti in possesso delle competenze richieste e nel caso di lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00, uno o più commissari potranno essere nominati tra esperti esterni, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione giudicatrice svolge la valutazione ed applica i criteri di aggiudicazione di cui all'avviso pubblico di manifestazione di interesse ed alla lettera di invito, prende atto dei risultati e formula la proposta di aggiudicazione al Responsabile del procedimento ai fini dell'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di cui agli articoli successivi.

La Commissione giudicatrice opera di norma in seduta pubblica, salvo il caso di sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici. Delle operazioni della Commissione giudicatrice deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale.

La Commissione giudicatrice procede o meno alla formazione di una graduatoria, secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse. In caso di formazione di una graduatoria, deve esserne predeterminata la durata nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse, che comunque non può essere superiore a un anno.

Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad un Seggio di gara, costituito da due componenti individuati dal Responsabile del procedimento tra i dipendenti di Urbino Servizi S.p.A. Il Responsabile del procedimento può essere membro del Seggio di gara.

Il Seggio di gara effettua tutte le operazioni fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione, con modalità procedurali analoghe a quelle sopra descritte per la Commissione giudicatrice, in quanto compatibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia agli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 9

Requisiti generali di partecipazione

Oltre ai requisiti specifici previsti negli atti della procedura di affidamento, l'operatore economico

aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale: in proposito può essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria: in proposito può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali: esse sono stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e consistono, a titolo esemplificativo, nelle esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero nel possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamenti tecnici.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

ART. 10

Attestazione dei requisiti e verifiche

Il presente articolo prende a riferimento le linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", nella versione aggiornata con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 dell'01.03.2018. La disciplina che segue si intende automaticamente adeguata agli aggiornamenti e modifiche che dovessero intervenire in riferimento alle predette linee guida.

10.1 - Affidamento diretto di forniture, servizi e lavori di importo fino ad Euro 5.000,00.

In tale ipotesi, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto con l'operatore economico affidatario sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dal medesimo ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e speciale, ove previsti.

Il Responsabile del procedimento procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P. A. in relazione a specifiche attività (ad es. art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012).

Il contratto deve contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il

pagamento del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente articolo, il Responsabile del procedimento effettua idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

10.2 - Affidamento diretto di forniture, servizi e lavori di importo superiore ad Euro 5.000,00 e non superiore ad Euro 20.000,00.

In tale ipotesi, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto con l'operatore economico affidatario sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dal medesimo ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e speciale, ove previsti.

Il Responsabile del procedimento procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P. A. in relazione a specifiche attività (ad es. art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012).

Il contratto deve contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente articolo, il Responsabile del procedimento effettua idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

10.3 - Affidamento diretto di forniture, servizi e lavori di importo superiore ad Euro 20.000,00.

In tale ipotesi, la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P. A. in relazione a specifiche attività (ad es. art. 1, comma 52, Legge n. 190/2012), anche richiedendo, a cura del Responsabile del procedimento, la produzione di documentazione idonea a dimostrare il possesso dei predetti requisiti da parte dell'operatore economico affidatario.

10.4 - Procedure negoziate per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di qualsiasi importo.

Nel caso in cui la Società abbia fatto ricorso alla procedura negoziata, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'articolo 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 11

Forma del contratto

Il contratto con l'operatore economico affidatario è sottoscritto dal Presidente dell'organo amministrativo o Amministratore unico o, comunque, dal soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della Società in base allo Statuto o da un suo delegato.

Ferma restando la facoltà di ricorrere ad ognuna delle modalità ammesse dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 indipendentemente dall'importo dell'affidamento, i contratti con l'operatore economico aggiudicatario sono stipulati:

- per affidamenti di importo inferiore ad Euro 1.000,00, mediante lettere di ordinazione o comunque mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
- per affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 1.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00, mediante scrittura privata o mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
- per affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, mediante atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata.

Il contratto è predisposto dal Responsabile del procedimento, con l'ausilio, se la complessità e rilevanza dell'affidamento lo richiede, del Responsabile Ufficio Contratti e Acquisti e/o del Responsabile della Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza e/o del Responsabile Ufficio Contabilità.

Il contratto deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso il Codice Identificativo di Gara ed ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm. ii.

Ai sensi dell'art. 32 del Codice, il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima comunicazione della procedura di aggiudicazione:

- a) non si applica a tutti i contratti relativi a forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed ai contratti relativi a lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00;
- b) si applica ai contratti relativi a lavori di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00.

ART. 12

Obblighi di pubblicità e trasparenza

Al fine di garantire la pubblicità e trasparenza del proprio operato, la Società pubblica le informazioni relative alle procedure di cui al presente Regolamento, in conformità all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, al D. Lgs. n. 33/2013, alle altre norme vigenti in materia ed alle linee guida adottate dall'ANAC.

La pubblicazione è curata dal Responsabile del procedimento e viene effettuata sul sito internet

istituzionale della Società, nonché, in caso di particolare rilevanza dell'affidamento, con le ulteriori modalità eventualmente previste dal presente Regolamento e/o dai singoli atti della procedura.

In particolare, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione almeno:

- la determina a contrarre, in caso di affidamento diretto;
- l'avviso pubblico di manifestazione di interesse ed ogni ulteriore avviso o bando comunque denominato;
- gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati;
- l'atto di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice ed i *curricula* dei medesimi;
- la determina di aggiudicazione.

PARTE III **NORME FINALI E DI RINVIO**

ART. 13 **Esecuzione del contratto**

Per quanto riguarda la fase di esecuzione del contratto, si applicano le norme del Titolo V del D. Lgs. n. 50/2016, artt. 100 e ss.

Il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto per le forniture e servizi ed al Direttore dei lavori per i lavori, se nominati. In ordine al collaudo ed alla verifica di conformità, si applica l'art. 102 del Codice.

Compatibilmente con tale normativa, gli atti della procedura possono prevedere specifiche disposizioni che regolano verifiche, collaudi, verifiche di conformità e certificati di regolare esecuzione.

Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, previa verifica del rispetto delle condizioni e prestazioni pattuite.

ART. 14 **Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001**

Nell'ambito delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura del Responsabile del procedimento rendere obbligatorio per l'operatore economico affidatario il rispetto del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società, inserendo nel contratto una o più clausole con cui il medesimo operatore economico dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti e le specifiche prescrizioni del predetto Modello di Organizzazione, nonché di accettarle integralmente.

In particolare, l'operatore economico affidatario si obbliga, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori che entrino in contatto con Urbino Servizi S.p.A. nella esecuzione del contratto, a rispettare le regole, procedure e principi contenuti nel Modello di Organizzazione ex D. Lgs. n.

231/2001, a non porre in essere condotte idonee ad integrare le fattispecie di reato ivi richiamate, ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi atto o fatto di cui venga a conoscenza che possa integrare dette fattispecie penali o che possa comunque costituire fonte di responsabilità amministrativa della Società, nonché ad eseguire il contratto secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza.

Il mancato rispetto del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell'operatore economico affidatario costituisce grave inadempienza del contratto e comporta la risoluzione del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c., oltre ai connessi obblighi risarcitori.

21

ART. 15

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme ed i principi contenuti nel D. Lgs. n. 50/2016, oltre ad ogni altra normativa vigente in materia ed alle deliberazioni, linee guida e atti regolamentari adottati dall'ANAC.

ART. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nei tempi e modi indicati nella delibera di approvazione dell'organo amministrativo ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società.

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di trovare applicazione i precedenti Regolamenti interni adottati dalla Società incompatibili con esso.